



COMUNE DI ISPANI

Provincia di Salerno

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 127 del 19 novembre 2021

Oggetto: Esame istanza del Presidente dell'Associazione A.S.D. Ispani Calcio per la concessione di un contributo per la promozione di attività sportive e di aggregazione sociale. Direttive al Responsabile del Settore Amministrativo. Provvedimenti.

L'anno duemilaventuno, addì diciannove, del mese di novembre, alle ore 17:00, Giunta celebrata in presenza.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.

Deliberazione adottata con la fisica presenza del Sindaco, del vicesindaco-assessore Amerigo Pierro e dell'assessore Consolato Caccamo:

				PRESENTE	ASSENTE
1	GIUDICE	FRANCESCO	SINDACO	P	
2	PIERRO	AMERIGO	ASSESSORE - VICESINDACO	P	
3	CACCAMO	CONSOLATO	ASSESSORE	P	
			TOTALE	3	---

Partecipa in presenza all'adunanza il Segretario Generale avv. dott. Mario Nunzio Anastasio, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 127 del 19.11.2021

Oggetto: Esame istanza del Presidente dell'Associazione A.S.D. Ispani Calcio per la concessione di un contributo per la promozione di attività sportive e di aggregazione sociale. Direttive al Responsabile del Settore Amministrativo. Provvedimenti.

A relazione dell'Assessore competente, anche quale espressione di parere favorevole ed avvenuta verifica della compatibilità finanziaria a termini di quanto previsto all'art. 5 del Regolamento per le concessioni di cui all'art. 12 della legge n. 241/2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 15.04.1991;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della Costituzione nonché in ossequio a quanto previsto al titolo II – capo I, dello Statuto comunale, è obiettivo dell'Amministrazione comunale sostenere e incoraggiare l'associazionismo presente sul territorio;
- la promozione dell'attività sportiva nel territorio, con l'obiettivo di favorire il benessere fisico e mentale, e quindi di migliorare anche la qualità della vita, sia meritevole di contribuzione attenendo ad un'attività rientrante nelle competenze istituzionali dell'Amministrazione, esercitata in via mediata e sussidiaria da soggetti terzi nell'interesse della collettività;
- il Comune, quale riconoscimento delle attività che le Associazioni realizzano per la comunità di Ispani, soprattutto in questo frangente segnato dalla pandemia causata dal Covid-19, intende promuovere lo sviluppo delle attività sportive come componente di un sistema educativo e sociale, attraverso la trasmissione di valori etici quali la partecipazione, l'aggregazione, la tolleranza, intervenendo finanziariamente a sostegno di tali iniziative con un contributo ordinario alle spese già sostenute e che sosterranno per la stagione sportiva 2021/2022;

VISTA l'istanza a firma del Presidente dell'Associazione A.S.D. Ispani Calcio dell'1.10.2021, acquisita in pari data agli atti dell'Ente con prot. n. 7265, con la quale si è chiesta la concessione di un contributo per l'acquisto di materiale sportivo oltre che la messa a disposizione di una sede in immobili comunali che l'Associazione si obbligherebbe a custodire e mantenere;

DATO ATTO che:

- questo ente non ha possibilità di gestire nelle proprie strutture attività sportive per cui appare opportuno e utile delegare, secondo il principio di sussidiarietà, tale compito ad associazioni ed enti che svolgono direttamente le attività sportive favorendo la partecipazione dei giovani (bambini e ragazzi);
- alla medesima Società può essere concesso il nulla osta per l'uso del campo sportivo comunale per lo svolgimento delle sue attività sportive;

ATTESO che:

- detta contribuzione non si configura in contratto di sponsorizzazione come definito dal combinato disposto degli artt. 1322, 1350 e 1174 del codice civile in quanto rappresenta un sostegno alle iniziative di un soggetto terzo rientrante nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività;
- l'attività svolta dalle associazioni rientrano nelle competenze dell'Ente locale e viene esercitata, in via mediata, dalle associazioni sportive piuttosto che (direttamente) da parte del Comune, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- l'attività svolta dall'ASD Ispani Calcio è finalizzata al sano impiego del tempo libero in un processo di aggregazione sociale in particolare per i giovani, per cui è meritevole di sostegno anche di natura economica;
- l'Amministrazione comunale ritiene meritevole di promozione e di contribuzione le iniziative proposte dall'Associazione de qua, trattandosi di attività di grande rilievo sociale, svolte nell'interesse dell'intera collettività e rientranti tra i compiti istituzionali di questo Ente (quali attività di promozione e sviluppo del settore sociale e sportivo) esercitate in via mediata e sussidiaria da soggetti terzi;

RICONOSCIUTO, inoltre, un orientamento generale della magistratura contabile teso ad attenuare gli effetti dei divieti introdotti dall'art. 6, commi 8 e 9, alla possibilità degli enti locali di intervenire finanziariamente a sostegno di attività rilevanti per il territorio, a condizione che ciò da un lato sia qualificabile come utile sulla base degli elementi di valutazione indicati di seguito e, dall'altro, che non si limiti ad una mera pubblicizzazione dell'immagine dell'Ente;

RILEVATO che:

- in materia di patrocinio e contributi la disciplina attuata dall'art. 6, comma 9, della legge n. 122/2010 è oggetto di interpretazioni divergenti da parte delle varie Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti;
- tra gli orientamenti ad oggi espressi in materia, di poter accogliere quello rappresentato dai seguenti pareri:
 - ✓ *Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte delibera n. 46/2011/SRCPIE/par del 13.04.2011: Il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 deve ritenersi dunque operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività. Questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche...;*
 - ✓ *Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Lombardia n. 1075 del 20.12.2010 secondo il quale "ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D.L. n. 78/2011) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.";*
 - ✓ *Corte dei Conti per il Piemonte n. 379 del 07.11.2013 chiarisce che le associazioni che svolgono attività a favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge, applicandosi quest'ultimo nel solo caso di attività prestante direttamente alla PA;*
 - ✓ *Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo 226/2013/PAR del 21.05.2013 secondo la quale i Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta Amministrazione, possono deliberare contributi a favore di Enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini. In sostanza per i Giudici contabili "restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;*
 - ✓ *Corte dei Conti Marche con delibera n. 133 del 04.12.2014 la ha precisato che non esistono preclusioni alla possibilità da parte di un Comune di erogare contributi annui per gli oneri di gestione, a sostegno dell'attività sportiva giovanile, a Società sportive dilettantistiche, affidatarie della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 90, comma 25, della Legge n. 289/02, a seguito di stipula di convenzione che garantisce l'utilizzo della struttura in funzione delle esigenze della collettività locale, per tutta la durata della convenzione stessa, se l'attività svolta ha come destinataria immediata la collettività locale e non l'Amministrazione;*

PRESO ATTO che:

- l'organizzazione diretta da parte del Comune di iniziative ed attività di promozione sportiva, come quelle organizzate dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Ispani Calcio, comporterebbe un significativo esborso economico ed impegno organizzativo cui l'Amministrazione comunale non è in grado di far fronte;
- l'attività svolta dall'Associazione richiedente ha come destinataria immediata la collettività locale e non l'Amministrazione;

VISTI:

- l'art. 60 del D.P.R. n. 616/1977 che attribuisce ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia, tra l'altro, di promozione di attività ricreative e sportive, comprendendovi quindi gli interventi organizzati dagli Enti per tali finalità, quale quella considerata;
- l'art. 13 del D.lgs. n. 267/2000 attribuisce al Comune le funzioni amministrative che riguardano

la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;

CONSIDERATO che:

- l'attività spesa dalla società sopraindicata è sussidiaria alle attività dovute dall'Ente in relazione al sopracitato articolo 60, dato che, altrimenti, dovrebbe essere lo stesso Comune ad occuparsene direttamente;
- la scelta di un intervento sussidiario dei privati è certamente volta a rendere efficace, efficiente ed economico il servizio reso, dato che il particolare apporto di personale specializzato e volontario all'iniziativa intrapresa evita un ulteriore esborso per l'Ente e si sfrutta la peculiare capacità dell'associazionismo, per le sue finalità tipiche, di aggregazione dei giovani ed anziani, coinvolgendoli nelle attività considerate;
- l'assegnazione del contributo in oggetto è possibile, in relazione a quanto segue:
 - a) presupposti di fatto: l'iniziativa dell'A.S.D. Ispani Calcio, oggetto dell'istanza di contributo,
 - ✓ è riconducibile alla sussidiarietà orizzontale, trattandosi di un'attività posta in essere per estendere i servizi e le funzioni di interesse generale di competenza del Comune infatti:
 - ✓ riguarda un'attività utile alla promozione dello sport il che rientra nelle competenze del Comune, oltre che nel programma amministrativo dell'Ente;
 - ✓ è di interesse generale, dal momento che l'iniziativa di che trattasi assume anche una valenza promozionale della Città, del suo territorio e dei suoi beni culturali e paesaggistici e, pertanto, di pubblico interesse, mira a realizzare le finalità istituzionali dell'ente locale, come disciplinate dallo Statuto comunale;
 - b) la concessione della sovvenzione, inoltre, risponde ai seguenti criteri:
 - ✓ efficacia: in quanto ottiene il concreto risultato, come sopra descritto, di raggiungere obiettivi programmatici dell'Amministrazione quali valorizzare il Comune di Ispani sotto il profilo economico, turistico e culturale;
 - ✓ efficienza: in quanto permette di incrementare il livello di promozione di un turismo consapevole accessibile e sostenibile con evidenti ed importantissime ricadute positive sulle attività degli operatori economici dei numerosi settori produttivi;
 - ✓ economicità: se l'iniziativa fosse svolta dal comune direttamente, il costo sarebbe certamente superiore al contributo erogabile di €. 1.000,00 che si intende concedere in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente e della dotazione di bilancio;

STANTE che:

- il Comune intende intervenire finanziariamente a sostegno dell'attività che l'Asd Ispani Calcio intende realizzare per la comunità di Ispani partecipando con un contributo di € 1.000,00;
- detta contribuzione non si configura in contratto di sponsorizzazione come definito dal combinato disposto degli artt. 1322, 1350 e 1174 del codice civile in quanto rappresenta un sostegno di iniziative, di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà;
- l'attività svolta dall'Asd Ispani Calcio rientra nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, dalla medesima Associazione sportiva piuttosto che (direttamente) da parte del Comune, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione Comunale;

LETTO anche l'art.12 della Legge n. 241 del 1990 che, relativamente ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, recita:

1. *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
2. *L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.;*

VISTI:

- il vigente Regolamento comunale per le concessioni di cui all'art. 12 legge 07.08.1990 n. 241, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 15.04.1991;
- la legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm. ed ii. ed il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

RITENUTA la propria competenza, poter aderire alla richiesta come sopra formulata, limitatamente alla concessione del contributo;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente espressi dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Ad unanimità di voti, ritualmente espressi;

DELIBERA

DI APPROVARE le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa che qui si intendono riportate, costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI CONCEDERE, per quanto in premessa esposto, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Ispani Calcio con sede in Ispani, via Nazionale, 109 della fraz. Capitello, un contributo economico di € 1.000,00 (mille/00 Euro) a titolo di compartecipazione alle spese per l'acquisto di materiali sportivi, giusta richiesta acquisita in atti con prot. n. 7265 dell'1.10.2021;

DI DARE ATTO che:

- l'organizzazione diretta da parte del Comune di iniziative ed attività di promozione sportiva come quella organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Ispani Calcio comporterebbe un significativo esborso economico ed impegno organizzativo cui l'Amministrazione comunale non è in grado di far fronte;
- l'attività svolta dall'Associazione sportiva de qua ha come destinataria immediata la collettività locale e non l'Amministrazione comunale;

DI RICONOSCERE che:

- l'attività spesa dall'Associazione sopraindicata è sussidiaria alle attività dovute dall'Ente in relazione al sopracitato articolo 60 del D.P.R. n. 616/1977, dato che, altrimenti, dovrebbe essere lo stesso Comune ad occuparsene personalmente;
- la scelta di un intervento sussidiario dei privati è certamente volta a rendere efficace, efficiente ed economico il servizio reso, dato che il particolare apporto di personale specializzato e volontario all'iniziativa intrapresa evita un ulteriore esborso per l'Ente e si sfruttano la peculiare capacità dell'associazionismo, per le sue finalità tipiche, di aggregazione dei giovani ed anziani, coinvolgendoli nelle attività considerate;

DI PRECISARE che:

- detta contribuzione non si configura in contratto di sponsorizzazione come definito dal combinato disposto degli artt. 1322, 1350 e 1174 del codice civile in quanto rappresenta un sostegno di iniziative, di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività;
- l'attività svolta dall'A.S.D. Ispani Calcio rientra nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, dalla medesima società sportiva piuttosto che (direttamente) da parte del Comune, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

DI EVIDENZIARE che, l'assegnazione del contributo in oggetto è possibile, in relazione a quanto segue:

- a) presupposti di fatto: l'iniziativa dell'A.S.D. Ispani Calcio, oggetto dell'istanza di contributo,
- ✓ è riconducibile alla sussidiarietà orizzontale, trattandosi di un'attività posta in essere per estendere i servizi e le funzioni di interesse generale di competenza del Comune infatti;
 - ✓ riguarda un'attività utile alla promozione dello sport il che rientra nelle competenze del Comune, oltre che nel programma amministrativo dell'Ente;
 - ✓ è di interesse generale, dal momento che l'iniziativa di che trattasi assume anche una valenza promozionale della Città, del suo territorio e dei suoi beni culturali e paesaggistici e, pertanto, di pubblico interesse, mira a realizzare le finalità istituzionali dell'ente locale, come disciplinate dallo Statuto comunale;
- b) la concessione della sovvenzione, inoltre, risponde ai seguenti criteri:
- ✓ efficacia: in quanto ottiene il concreto risultato, come sopra descritto, di raggiungere obiettivi programmatici dell'Amministrazione quali valorizzare il Comune di Ispani sotto il profilo economico, turistico e culturale;
 - ✓ efficienza: in quanto permette di incrementare il livello di promozione di un turismo consapevole accessibile e sostenibile con evidenti ed importantissime ricadute positive sulle attività degli operatori economici dei numerosi settori produttivi;

✓ economicità: se l'iniziativa fosse svolta dal comune direttamente, il costo sarebbe certamente superiore al contributo erogabile di €. 1.000,00 che si intende concedere in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente e della dotazione di bilancio;

DI SOPRASSEDERE alla richiesta messa a disposizione di una sede in immobili comunali;

DI ASSEGNARE al Responsabile Settore Amministrativo la somma di € 1.000,00 disponibile al capitolo 1420/1 - U.E.B. 06.01.104 - piano finanziario U.1.04.04.01.001, del corrente bilancio;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Amministrativo di porre in essere i conseguenti e dovuti atti di gestione;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al soggetto richiedente, oltre provvedere per la sua pubblicazione in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, sottosezione >sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici>atti di concessione;

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI ISPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GIUNTA COMUNALE

ARGOMENTO: Esame istanza del Presidente dell'Associazione A.S.D. Ispani Calcio per la concessione di un contributo per la promozione di attività sportive e di aggregazione sociale. Direttive al Responsabile del Settore Amministrativo. Provvedimenti.

PRECEDENTI: IN ATTI

PROVVEDIMENTO PROPOSTO: Concessione contributo. Direttive.

Ufficio Proponente: Sindaco

Data, 19.11.2021

Il Sindaco

Francesco Giudice



* * * * *

PARERI EX ART. 49 D.Lvo n. 267/2000
(così come sostituito dall'art. 3 - comma 1/lettera b), legge n. 213 del 2012)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, *ai sensi degli artt. 49, 1° c., e 147_bis, 1° c., del D. L.vo n ° 267/2000*, sulla presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.A. Claudio Padulo



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento ai riflessi diretti o indiretti che la presente proposta di deliberazione comporta sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente, visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile, *ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, sulla stessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Emanuela Armagno



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

Francesco Giudice




IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Dott. Mario Nunzio Anastasio


IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:


[X] è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 23 NOV. 2021, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.lgs. n. 267/2000);

[X] è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 D.lgs. n. 267/2000)

Ispani, 23 NOV. 2021



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Dott. Mario Nunzio Anastasio


IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 23 NOV. 2021 perché:

[x] *dichiarata immediatamente eseguibile* (art. 134 – comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);

[] *decorsi 10 giorni dalla pubblicazione* (art. 134 – comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Ispani, 23 NOV. 2021



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Dott. Mario Nunzio Anastasio
